

TRIBUNALE DI MODENA
- Sezione Previdenza e Lavoro -

ILL. MO SIG. GIUDICE DEL LAVORO

Ricorso ex art 414 cpc

Nell'interesse della Sig.ra **FABOZZI FILOMENA** (CF:FBZFMN66L63B715N) nata il 23.07.66 a Marcianise (CE) ed ivi residente alla Via Solferino n. 72 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Giuseppe Tescione (cf: TSCGPP72R27B963M) e Gianluca Corriere (cf: CRRGLC78H06E791Z), ed el.te dom.to presso il loro studio in Caserta alla via Roma 8 come da procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 cpc,

Per comunicazioni

Tel e fax 0823/329751,

pec: avv.gianluca.corriere@pec.it - giuseppe.tescione@avvocatismcv.it

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

(C.F.: 80185250588), in persona del Ministro p.t., elett.te dom.to per la carica in Roma Viale Trastevere nr. 76/A – cap 00153 ed ex lege rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Bologna alla Via A. Testoni nr. 6;

PEC: **ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it**

PREMESSO CHE

- 1)** la ricorrente ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto di III fascia degli aspiranti a supplenza per il personale ATA indicando, quale titolo di accesso, un diploma di qualifica professionale di "*operatore dei servizi sociali*", rilasciato dall'Istituto Paritario, "*Schola Albiniani*", di Santa Maria Capua Vetere nell'a.s. 2011/2012 come risulta dal certificato di qualifica Reg. Cert. n 546 rilasciato dal medesimo istituto;
- 2)** in quanto inserita nella graduatoria di istituto di III^a fascia degli aspiranti a supplenza per il personale ATA in virtù del summenzionato titolo di accesso, l'istante ha instaurato un primo rapporto di lavoro a tempo determinato presso il Liceo Scientifico Statale "Wiligelmo" di Modena mediante rapporto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 30.03.19 al 01.06.19;



- 3) a seguito di un controllo d'ufficio sui titoli dichiarati al momento della presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria di III fascia personale ATA presso l'I.C. "G. Marconi" di Castelfranco (MO), il Dirigente Scolastico dell' Istituto di cui sopra, avvalendosi dei poteri di autotutela L. 241/90, ha disposto la decadenza della ricorrente dalla graduatoria di III fascia di circolo e d'Istituto relativa al profilo di collaboratore scolastico all'esito di un controllo condotto ai sensi dell'art. 7 D.M. n. 640/2017, unitamente al disconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato dal 30.03.19 al 01.06.19 alle dipendenze del medesimo Istituto Scolastico;
- 4) il decreto di decadenza di cui sopra reca, a motivo del disposto depennamento, il riferimento ad una nota trasmessa dall'U.S.R. per la Campania, Ufficio IX — Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta in risposta alla richiesta di informazioni inoltrata dagli stessi dirigenti statali presso cui i ricorrenti prestavano servizio e dal seguente identico tenore: *"il nominativo della stessa **non compare nell'elenco ufficiale** (registro perpetuo) di coloro che hanno conseguito i Diplomi di qualifica professionale di "operatore dei servizi sociali", rilasciati dalla "Schola Albiniani" di Santa Maria Capua Vetere negli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013"*;
- 5) l'Amministratore Unico della "Schola Albiniani s.r.l.", Sig. Ianniello Franco, nato a Santa Maria CV il 16.01.50 ed ivi res.te alla via Raffaele Gagliardi 4, nella qualità, ha rilasciato alla ricorrente una dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale attesta che l'istante ha conseguito il diploma di qualifica professionale di *"operatore dei servizi sociali"* rilasciato dalla Schola Albiniani e che il relativo nominativo è presente nell'elenco degli iscritti depositati presso la Scuola Statale di riferimento I.S.S.S. " Righi – Nervi" in Santa Maria C.V. in ottemperanza alla normativa nazionale regionale sulla conservazione degli atti d'archivio degli Istituti scolastici paritari che cessano definitivamente il funzionamento;
- 6) la scuola statale "Righi – Nervi", in riscontro alla istanza ostensiva del 03/03/2022, comunicava mio tramite alla istante una nota dal seguente tenore *"Facendo seguito all'Istanza di accesso agli atti del 03/03/2022 ai sensi dell'ex art. 22, L. n. 241/1990, acquisita agli atti con prot. 2644 del 04/03/2022, si comunica che nei Registri degli esami di qualifica dall'a.s. 2000/2001 all'a.s. 2010/2011 dell'Istituto Paritario "Schola Albiniani" non sono presenti i*



nominativi dei sigg. elencati nella suddetta richiesta. Si precisa che i registri degli aa.ss. 2011/2012 e 2012/2013 sono stati depositati presso l'Ufficio IX – Ambito territoriale di Caserta”

7) in pari data, l'istante, alla luce della risposta dell'I.S.S.S. “Righi – Nervi” il ricorrente chiedeva all'USR Campania – Ambito di Caserta di “*estrarre copia e/o prendere visione di un elenco ancorché, sprovvisto di qualsivoglia crisma di ufficialità, detenuto da codesto ente e recante i propri rispettivi nominativi in uno ad altri. Si chiede inoltre di precisare le circostanze di fatto in cui è avvenuta la consegna di tale elenco e del registro perpetuo di detta scuola paritaria.*” specificando anche che “*la situazione giuridicamente rilevante (comma 1, art.22, legge 241/90) che radica l'interesse per i citati documenti deriva dal fatto che gli istanti sono destinatari di provvedimenti di rettifica del punteggio, di risoluzione del contratto quando non addirittura di decadenza dalle graduatorie di 3^a fascia da parte delle istituzioni scolastiche presso cui prestavano servizio a motivo della asserita falsità dell'attestato di qualifica professionale e delle dichiarazioni contenute nella domanda di inserimento*”

8) l'illegittimo depennamento compromette irrimediabilmente le possibilità del ricorrente di accedere a nuove supplenze in occasione dell'avvio del nuovo anno scolastico.

Tutto ciò premesso, avverso il decreto di depennamento e di risoluzione, la ricorrente, *ut supra* generalizzata, rappresentata e difesa, intende proporre ricorso ai sensi dell'art 414 cpc per i seguenti.

M O T I V I

In via pregiudiziale

Si ritiene **non necessaria l'integrazione del contraddittorio** nei confronti degli altri aspiranti presenti nella stessa graduatoria da cui il ricorrente è stata esclusa non ricorrendo alcuna ipotesi di litis consorzio necessario.

Posto, infatti, che l'accertamento relativo alla sussistenza, o meno, di una situazione di litisconsorzio necessario va effettuato sulla base della domanda dell'attore, è dirimente la circostanza che il ricorrente si limita a chiedere il reinserimento nelle graduatorie attualmente vigenti, valide per il triennio, e non ne contesta l'ordine di graduazione. quindi non si prospetta una situazione di



conflitto tra più pretendenti ad una determinata utilità, in quanto si controverte sul diritto all'inserimento in base ai titoli posseduti e non l'assegnazione di un posto o di una sede. Viene in rilievo l'accertamento del suo diritto all'inserimento nella III fascia delle graduatorie di Istituto per il profilo ATA nell'ambito di un rapporto esclusivo con l'amministrazione rispetto al quale gli altri aspiranti sono terzi estranei e non contitolari. Non è oggetto della domanda avanzata l'accertamento del diritto alla assunzione né la domanda è stata spiegata nei confronti di altri soggetti già inseriti in graduatoria. Non sussiste pertanto, sulla base dei principi enunciati dalla Suprema Corte, sent n. 17324 del 25/08/2005 14914/2008 e n. 28036 del 16/12/2013, alcun litisconsorzio necessario nei confronti degli altri docenti inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto.

Ciò premesso, qualora l'Ill.mo Giudice ritenga di dover procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti di potenziali controinteressati si chiede sin d'ora assegnarsi un termine per la notificazione ai sensi dell'art. 151 cpc del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza mediante inserimento nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Provinciale di Modena

oOo

Nel Merito

I) ILLEGITTIMITÀ DEL DEPENNAMENTO DALLE GRADUATORIE DI 3^a FASCIA PER I PROFILI DI COLLABORATORE SCOLASTICO (CS)

a) violazione art 1 co 2 L 62/00 e art. 2.3 del DM 83/2008

L'art. 2.3 del DM 83/2008 prevede che *“riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola”*. Non è contestato che la ricorrente sia in possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto paritario. Pertanto al titolo di studio del ricorrente deve ascriversi il medesimo valore legale dei titoli di studio rilasciati da una scuola pubblica.



L'amministrazione è pervenuta alla decisione oggetto di impugnazione senza aver prima accertato in concreto le condizioni di esercizio del potere di autotutela e senza aver prima valutato le altre soluzioni praticabili ma limitandosi a dar seguito ad una circolare dell'Ufficio gerarchicamente superiore in assenza di adeguata e specifica istruttoria. Il depennamento non appare adottato all'esito di un procedimento valutativo coerente e compiutamente argomentato ma è piuttosto l'effetto di un automatismo di giudizio che, in assenza di qualsiasi valutazione sul fatto concreto si cristallizza in un provvedimento che, sotto tale riguardo, è inevitabilmente inficiato da una erronea rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto. Un simile automatismo appare in conclusione contrario alla stessa *ratio* sottesa all'istruttoria procedimentale e alla partecipazione dell'interessato al procedimento in specie se tale partecipazione dev'essere assicurata in funzione difensiva e di garanzia del contraddittorio e non un incombente meramente rituale ed estrinseco.

b) violazione o falsa applicazione del DM 640 del 30 agosto 2017 art 8.4;

Non ricorre alcuna delle tassative (e non estensivamente interpretabili) ipotesi di esclusione dalle graduatorie di cui all'art 8.2 lett d) DM 640/17:

*“8.2 - L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che abbiano effettuato autodichiarazioni **mendaci** o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni **false**”*

L'art 8.4 sulla stessa linea prevede altresì che

*“Le autodichiarazioni **mendaci** o la produzione di certificazioni **false** o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445” .*

Dall'ordito normativo all'ingrosso richiamato si evince che la decadenza è disposta in esito all'accertamento ad opera del dirigente della scuola che conferisce la prima supplenza della **mendacità** delle autodichiarazioni o della **falsità** delle certificazioni o comunque della documentazione prodotte.

Orbene nel caso di specie nessuna falsità documentale può porsi a fondamento



del gravato provvedimento di decadenza. Non può infatti presumersi apoditticamente la falsità documentale (tanto più di un atto pubblico) o la mendacità di una dichiarazione senza che l'asserito falso o il ritenuto mendacio siano stati regolarmente accertati in sede giudiziaria, secondo le modalità consentanee alla natura dell'atto in oggetto e nel caso di specie di atto pubblico della documentazione prodotta (certificato di qualifica)

Non si può ritenere legittimo il tacito disconoscimento del certificato di qualifica rilasciato dalla Scuola paritaria all'odierno ricorrente in assenza di un giudizio che ne abbia disconosciuta la validità.

Il certificato di qualifica rilasciato dalla Scuola Paritaria, firmato dall'amministratore unico, attestante il conseguimento del diploma è atto pubblico avverso cui allo stato non risulta proposta querela di falso. Tale circostanza non è stata in alcun modo valorizzata dal dirigente scolastico che nell'impianto motivazionale del decreto di depennamento e di risoluzione non prende neppure in considerazione il certificato in oggetto.

L'esistenza di detto certificato ed il suo valore di atto pubblico (e quindi fidefacente) non può essere obliterata sulla base delle argomentazioni spese, in quanto al certificato presentato dal ricorrente va riconosciuta la natura di atto pubblico proveniente da un pubblico ufficiale, nella persona del dirigente – amministratore.

Tale circostanza esclude in radice la configurabilità delle fattispecie cui il DM 640/17 all'art 8 co 4 ricollega la sanzione massima della estromissione ossia il mendacio e la falsità documentale poste a fondamento del provvedimento impugnato (*“Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445”*) ostandovi l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo.

Non sembra, infatti, potersi revocare in dubbio la circostanza che la dichiarazione, per potersi definire non corrispondente a verità, quale manifestazione di un deliberato travisamento della verità, deve essere dolosamente mendace, non certamente solo erronea o resa in buona fede sulla



base di una interpretazione non dolosamente errata della normativa.

Va ricordato che il consolidato insegnamento della Corte di legittimità (Cass. Pen., sez. V, 10 dicembre 1999, n. 1963; Cass. Pen., sez. II, 23 febbraio 1990, n. 2593) esclude il dolo del delitto di falso tutte le volte in cui la falsità risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza, non essendo prevista nel vigente sistema la figura del falso documentale colposo.

Per quanto sopra ne discende che il certificato di qualifica e l'intera documentazione a corredo rivestono una fede privilegiata che avrebbe dovuto essere confutata mediante querela di falso, cosa che non è avvenuta. In altri termini il Giudicante non può trascurare, ai fini del decidere, il dovere di diligenza dell'amministrazione - che avesse voluto disconoscere il valore del certificato di servizio rilasciato dalla scuola paritaria - di procedere previamente in giudizio affinché ne fosse acclarata la falsità ed elisa la pubblica fede.

Non essendo avvenuto tutto questo, il valore fidefacente del certificato prodotto non può essere messo in discussione sic et simpliciter, di conseguenza, il provvedimento impugnato risulta illegittimo nella parte in cui omette di considerarlo, pur potendone valutare i contenuti e la portata a fronte di risultanze "contrarie" non dotate del medesimo valore (ex **multis Tar Campania sent 7386/18**).

Il decreto di depennamento non rende conto del motivo per cui si è obliterato il valore ufficiale di un certificato senza alcuna istruttoria, valorizzando in modo assorbente, alla stregua di un meccanico automatismo procedurale, la mera ricorrenza di un presupposto indicato in una circolare (come tale atto non avente dignità di fonte del diritto) che però, in assenza di un accertamento giudiziale contrario, avrebbe potuto avere anche altre spiegazioni e conseguenze non o meno pregiudizievoli.

In sede di presentazione della domanda d'inserimento, la ricorrente non si è reso responsabile di alcuna dichiarazione falsa o mendace, avendo correttamente riportato i dati contenuti nel certificato di qualifica professionale, conseguita presso l'Istituto Paritario. Il contenuto della dichiarazione resa è conforme agli atti formalmente adottati, peraltro mai annullati o revocati.

La situazione in cui è venuto incolpevolmente a trovare la ricorrente, non rientra tra le tassative ipotesi d'esclusione dei candidati dalle graduatorie che, per l'effetto particolarmente grave del depennamento, non possono essere



oggetto di interpretazione estensiva.

Conclusivamente deve ritenersi che la buona fede e l'affidamento legittimamente e ragionevolmente suscitato dallo status di scuola paritaria – e come tale soggetta ai poteri di controllo e di verifica dell'USR territorialmente competente – vantato dall'istituto che ha rilasciato il titolo vietino, anche nella denegata ipotesi di ritenuta invalidità del titolo stesso, che possa fondatamente ravvisarsi in capo al ricorrente, con il rigore accertativo ed interpretativo imposto dalla natura sanzionatoria e massimamente afflittiva del provvedimento di depennamento e dal carattere tassativo delle cause di decadenza, l'elemento soggettivo del dolo (o della colpa) richiesto dalla fattispecie di cui all'art 8.4 DM 640/17.

La condotta ministeriale ha determinato, nei confronti del ricorrente, un grave danno, non solo derivante dalla perdita del posto di lavoro, ma anche dalla perdita di chance di stipulare altri contratti, dato il depennamento dalla graduatoria di istituto per tutti i profili.

ooOoo

Tanto premesso, la ricorrente, rappresentata e difesa come in epigrafe,

CHIEDE

che l'On.le Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, previa fissazione dell'udienza di comparizione e di discussione della causa fra le parti, così provvedere

1. Ove l'Ill.mo Giudice ritenga di dover procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti di potenziali controinteressati si chiede sin d'ora assegnarsi un termine per la notificazione ai sensi dell'art. 151 cpc del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza mediante inserimento nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Provinciale di Modena
2. Nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto di depennamento dalle graduatorie del personale Ata per il profilo di Collaboratore Scolastico nonché di risoluzione del contratto con ogni conseguenza giuridica e per l'effetto ordinare il reinserimento della ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto terza fascia ATA per il



profilo di collaboratore scolastico con il punteggio inizialmente indicato nella graduatoria di istituto incrementato di quello che la ricorrente avrebbe maturato se il rapporto di lavoro non fosse stato risolto anticipatamente ovvero col diverso punteggio che risulterà di giustizia e condannare le amministrazioni convenute in solido tra loro al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di un'indennità pari alle retribuzioni che la ricorrente avrebbe percepito dal giorno della risoluzione anticipata e di fatto sino alla scadenza del contratto con riserva di agire per il danno conseguente alla perdita degli incarichi per l'a.s. successivo;

3. vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ai sensi del DM 55/14, art. 4, comma 1-bis: che stabilisce << Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. >>

Si allegano: Decreto di depennamento, diploma di qualifica professionale; accesso agli atti

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato il ricorrente dichiara, ex art. 152 disp. att. c.p.c., che la presente causa, il cui valore è indeterminabile, verte in materia di lavoro e che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, risulta titolare di un reddito familiare imponibile ai fini IRPEF inferiore all'importo del reddito stabilito dagli artt. 76 co. 1 – 3 e 77 D.Lgs. 113/02, come da autocertificazione per l'anno 2021 che si allega

Avv. Gianluca Corriere

Avv. Giuseppe Tescione



PROCURA

RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 83, III° COMMA, Ultima parte cpc

Il Sottoscritto FABOZZI FILOMENA nato il 23-07-1966 a CAPUA (CE) res.te in MARRIANI (CE) alla Via 80L FERINO n. 22 (C.F.: FBZFMN66L63BZ15N) delega a rappresentarlo e difenderlo in ogni fase, stato e grado del giudizio, e fasi conseguenti e successive, ivi compreso eventuale giudizio di appello, di esecuzione ed il giudizio di opposizione, del procedimento innanzi al Tribunale di MODENA nei confronti di MIVR, gli avv.ti Giuseppe Tescione e Gianluca Corriere del Foro di S. Maria C.V. ai quali si conferisce ogni più ampia facoltà di legge ivi comprese quelle di proporre domande riconvenzionali, chiamare in giudizio i terzi, per svolgere nei loro confronti qualsiasi domanda, ragione od eccezione, farsi sostituire, nominare altri avvocati, procuratori e domiciliatari, nonché quella di transigere, conciliare e abbandonare il giudizio, disponendo ogni diritto in contesa, di accettare e ricevere pagamenti, quietanze, rinunciare e accettare rinunce agli atti del giudizio con promessa di rato e valido.

Eleggo domicilio presso lo studio dei nominati difensori in Caserta, Via Roma 8. PEC: giuseppe.tescione@avvocatismcv.it; avv.gianluca.corriere@pec.it.


Dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'espletamento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Avendo ricevuto informazione di quanto previsto dal Dlgs 30 Gennaio 2003 n. 196, ai sensi dell'art 13 del D Lgs medesimo, si acconsente al trattamento dei dati forniti nel modo e nelle forme che, ad insindacabile giudizio del nominati difensori, saranno ritenuti più opportuni ai fini dell'espletamento dell'incarico professionale conferito.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5 D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M: Giustizia n. 48/2013.

f.to
Filomena Fabozzi

E' autentica

30/11/21 

R.G. 578/2022



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro designato per la trattazione della causa;
letto il ricorso depositato il 07/07/2022 e iscritto il 07/07/2022 con RG 578/2022
visti gli artt. 415 co. 2, 416 co. 1 e 2 c.p.c.
visto il disposto di cui all'art. 151 c.p.c.;
attesa la peculiarità del contenzioso instaurato, in cui s'impone l'estensione del contraddittorio nei confronti di molteplici controinteressati, di difficile individuazione;

F I S S A

l'udienza di discussione del predetto ricorso per il 31/01/2023, h. 09:00, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente, con onere per il convenuto di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, tutte le eventuali domande riconvenzionali, le eccezioni non rilevabili di ufficio nonché tutte le difese in fatto e in diritto, ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova.

e

AUTORIZZA

Parte ricorrente a procedere alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza nei seguenti termini:

1) nei confronti delle amministrazioni intime: rimettendo copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato sia del testo integrale del ricorso sia del decreto di fissazione udienza;

2) nei confronti dei controinteressati: attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR del testo integrale del ricorso nonché del decreto di fissazione udienza.

Modena, 14/07/2022

Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli

